



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30.01.2018

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, nel rispetto delle vigenti normative regionali, statali e comunitarie, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio;

Con il presente regolamento il Comune di Lampedusa e Linosa si prefigge lo scopo di formalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi economici e delle altre forme di assistenza in rapporto allo stato di indigenza dei richiedenti.

Le diverse forme di sostegno economico si intendono assegnate all'intero nucleo familiare. Pertanto le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione economica e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale.

Art. 2 Criteri Generali

L'assistenza economica dovrà sempre assicurare parità di trattamento negli interventi a parità di bisogni, nel rispetto del progetto di vita della persona, compatibilmente con le risorse esistenti e con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.

Nello sviluppo di progetti individuali dovranno essere sollecitate e promosse, per quanto possibile, le responsabilità e le capacità anche residue al fine di valorizzare l'autonomia della persona e della famiglia interessata.

Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività di altri Enti privati e pubblici con pari finalità, al fine di dar vita ad un modello di interventi sociali basati sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale e garantire attraverso la stipula di protocolli di intesa, l'equità e la comparabilità delle prestazioni.

Art. 3 Principi Ispiratori

Il presente Regolamento s'ispira ai seguenti principi:

- Rispetto della persona e della sua dignità umana e civile, rispetto della libertà, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza;
- Rispetto del diritto del cittadino ad avere informazione sui servizi sociali, socio-sanitari, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- Adeguatezza dell'intervento alle specificità del bisogno del cittadino ed alle esigenze familiari;
- Autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con altri servizi;

- Valorizzazione della persona, della famiglia, del volontariato, del privato sociale e del privato con fini di solidarietà sociale, quali soggetti attivi e protagonisti nella realizzazione degli interventi e del sistema dei servizi socio assistenziali e socio sanitari.

Art. 4 Finalità

L'assistenza economica è uno dei servizi di base, le cui prestazioni limitate nel tempo, si concretizzano nell'erogazione dei contributi economici o di altre forme di assistenza indiretta atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

Detto servizio non deve essere ritenuto come l'unica modalità di intervento, ma deve essere attivato contemporaneamente ad altri interventi di sostegno coordinati con l'intera rete di servizi socio-assistenziali compatibili, istituiti dal Comune per mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà.

L'erogazione del contributo economico non ha carattere risolutivo ma è orientata ad affrontare almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare e finalizzata a:

- a) prevenire, rimuovere e ridurre, anche in collaborazione con altri servizi e risorse territoriali, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che possono limitare l'inclusione sociale e determinare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita;
- b) concorrere al superamento dello stato di indigenza, promuovendo l'autosufficienza ed evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
- c) mantenimento delle persone nel proprio contesto di vita e sociale considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure di emergenza ed eccezionalità;
- d) attuare, attraverso il Sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari, prestazioni ed interventi sociali e sociosanitari caratterizzati da flessibilità, personalizzazione e valutazione multidisciplinare del bisogno.

Art. 5 Destinatari

L'Assistenza economica oggetto del presente Regolamento si rivolge a:

- Persone e nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale . L'assistenza economica del Comune non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali e istituzionali presenti nel territorio del Comune al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per il superamento di difficoltà temporanee, all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare, della realtà parentale e sociale, mirato all'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale.
- Persone e nuclei familiari che devono affrontare notevoli spese e disagi - legati alla condizione di insularità – in occasione di malattie croniche che richiedono prestazioni sanitarie non erogabili nel territorio del Comune o del trasporto della salma di un congiunto deceduto fuori dal Comune di Lampedusa e Linosa.

TITOLO 2 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA

Art.6 Soggetti Beneficiari: requisiti

Gli interventi di assistenza economica per situazioni di indigenza sono rivolti a cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, che si trovano in particolari condizioni (ragazze madri, portatori di handicap, carcerati) e stati di bisogno, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni straordinarie affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Possono accedere ai contributi i soggetti in stato di bisogno se sussistono le seguenti condizioni:

- Residenza e domicilio nel Comune
- Stato di indigenza. Lo stato di indigenza, ai fini del presente regolamento, viene accertato mediante la presentazione del modello ISEE in cui deve essere riportato un reddito inferiore al “minimo vitale” e dall’inesistenza di parenti tenuti al sostegno economico del soggetto economico o del nucleo familiare o che di fatto non vi provvedono.

Art. 7 Definizione dello stato di indigenza.

Per minimo vitale (Decreto Presidenziale 28 maggio 1987, pubblicato sulla GURS n. 31 del 18/07/1987) si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Lo stato di bisogno, per accedere al servizio di assistenza economica, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo. L’assistenza economica tende a garantire a tutti un livello minimo di assistenza.

Il minimo vitale viene calcolato sulla base della pensione minima INPS tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto e viene aggiornato con cadenza annuale dall’Ufficio di Servizio Sociale.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	% DELLA QUOTA BASE MENSILE
Persona singola	100
Capo famiglia	75
Coniuge a carico	25
Familiare a carico di età da 0 a 14 anni	35
Altri familiari a carico	15

Non sono considerate persone stabilmente conviventi, i familiari ospiti di una struttura assistenziale residenziale o in stato di detenzione.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all’anno precedente la richiesta.

I soggetti destinatari dell'assistenza economica debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare (titoli di Stato, azioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) che immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale).

Gli interventi di sostegno economico si basano sulla valutazione globale e integrata delle persone e delle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

Art.8 Contributi economici.

I contributi economici si concretizzano con:

- l'erogazione di denaro;
- l'erogazione di buoni spesa;
- con il pagamento di canoni di utenze (energia elettrica).
- Avviamento Servizio Civico Comunale.

Rientrano in questa tipologia gli interventi di sostegno economico a carattere straordinario, riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale di singoli e di nuclei familiari residenti.

Il contributo è proposto dall'Assistente Sociale ed è rivolto a soddisfare le necessità del soggetto o del nucleo familiare per il tempo strettamente indispensabile a superare le condizioni che ne hanno determinato lo stato di indigenza. L'apertura dell'Istruttoria per l'erogazione dei contributi economici per stato di indigenza avviene su richiesta diretta dell'interessato, redatta su apposito modulo, regolarmente pro toccata e corredata dai seguenti documenti:

- Carta di identità;
- Codice Fiscale;
- Modello ISEE;
- Certificato di residenza e/o autocertificazione;
- Stato di famiglia e/o autocertificazione;
- Certificazione comprovante le particolari condizioni.

Il provvedimento finale è adottato dal competente incaricato di funzioni dirigenziali.

Il Servizio Civico Comunale è già regolamentato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/05/2013

Art. 9 Quantificazione contributo economico.

La quantificazione del contributo economico annuale di cui al precedente articolo, è stabilita prendendo a riferimento la pensione minima INPS (aggiornata annualmente dall'Ufficio di Servizio Sociale), tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto sulla base della seguente tabella:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	% DELLA QUOTA BASE MENSILE
Persona singola	100
Capo famiglia	75
Coniuge a carico	25
Familiare a carico di età da 0 a 14 anni	35
Altri familiari a carico	15

In caso di mancanza o di inadeguatezza di fondi stanziati nel bilancio comunale , per la suindicata categoria e per la categoria “situazioni legate alla condizione di insularità” si provvederà ad una riduzione in percentuale uguale per tutti.

Secondo quanto stabilito dalla legge 328/00 e recepita dalla Regione Siciliana con il “Testo organico per le politiche sociali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” si vuole assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza, prevenire o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia. Al fine di concorrere a fornire una risposta globale ai cittadini si integrerà la concessione di contributi economici con l’attivazione, in presenza di requisiti e attraverso un progetto individualizzato e personalizzato, servizi domiciliari, educativi, scolastici (assistenza domiciliare anziani e disabili, educativa domiciliare, doposcuola, supporto scolastico, centro socio – educativo per disabili.....e qualsiasi altro servizio che si attiverà nel corso del tempo).

Potrà essere concesso soltanto un contributo a famiglia con l’unica eccezione se all’interno dello stesso nucleo familiare vi sono 2 o più persone affette da malattie croniche.

Art. 10 Regolamentazione Buoni Spesa.

I buoni spesa comunali, assegnati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e tenuto conto della quantificazione del contributo da assegnare annualmente ad ogni richiedente contributo economico, consistono in buoni da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa.

Il valore è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e così calcolato:

n. 1 componente il nucleo familiare	€ 100,00
n. 2 componenti il nucleo familiare	€ 150,00
n. 3 componenti il nucleo familiare	€ 200,00
n. 4 componenti il nucleo familiare	€ 250,00
n. 5 componenti il nucleo familiare	€ 300,00

Si considera nucleo familiare la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza.

I buoni saranno consegnati alle famiglie aventi diritto in un’unica soluzione e tenuto conto della quantificazione del contributo non potranno essere erogati più di due volte l’anno.

La domanda per richiedere il Buono Spesa, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio sociale deve essere presentata al Comune di Lampedusa e Linosa presso l’Ufficio di Servizio Sociale corredata dal modello ISEE. La domanda non completa è irricevibile.

I buoni spesa potranno essere ritirati da beneficiari presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Lampedusa.

L'eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d'identità sia del delegato che del delegante.

I buoni potranno essere utilizzati come denaro contante per l'acquisto di generi alimentari (viveri di prima necessità stabiliti dall'Ufficio di Servizio Sociale e comunicati agli esercizi commerciali) presso punti vendita convenzionati con il Comune e il cui elenco potrà essere consultato presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

I buoni spesa scadono il 31 dicembre di ogni anno e dopo tale data non potranno essere utilizzati né il valore nominale potrà essere risarcito.

TITOLO 3 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI DISAGIO LEGATE ALLA CONDIZIONE DI INSULARITA'

Art. 11 Definizione delle situazioni di disagio legate alla condizione di insularità.

Gli interventi di assistenza economica per situazioni di disagio legate alla condizione di insularità sono rivolti a :

- Cittadini la cui condizione di malattia richiede prestazioni sanitarie non erogate nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa;
- Cittadini che devono provvedere al trasporto della salma di un congiunto deceduto fuori dal territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

I contributi economici prevedono il rimborso di una percentuale delle spese sostenute commisurata al reddito.

Art. 12 Criteri per la determinazione della misura del contributo economico erogabile.

Possono accedere ai contributi i soggetti suddetti solo se residenti e domiciliati nel Comune di Lampedusa e Linosa.

La misura del contributo economico erogabile per le situazioni particolari legate all'insularità è stabilita in base al reddito annuo del nucleo familiare sulla base della seguente tabella:

Da € 0,00 a € 7.500,00 = 100%

Da € 7.500,01 a € 15.000,00 = 90%

Da € 15.000,01 ad € 22.500,00 = 70%

Da € 22.500,01 ad € 30.000,00 = 50%

L'erogazione del contributo economico per le suddette situazioni è legata alla periodicità dei viaggi che dovranno effettuarsi non meno di due volte l'anno. Al di sotto di tale periodo le richieste presentate non saranno prese in considerazione.

Le spese che verranno rimborsate sono solo ed esclusivamente quelle di prestazioni sanitarie non erogate presso il Comune di Lampedusa e Linosa.

Il contributo massimo erogabile per le spese di soggiorno è così suddiviso:

€ 20,00 a notte per le spese alberghiere della persona malata e dell'accompagnatore;

€ 300,00 mensili per le spese di affitto con regolare contratto di un appartamento.

Considerata la gravità della situazione, nonché l'assidua periodicità dei viaggi effettuati, la misura del contributo economico erogabile per le richieste pervenute da soggetti affetti da tumore, talassemia e/o da malattie gravi degenerative che comportano viaggi continui e periodici, non è soggetta ad alcun tipo di criterio. Pertanto verrà erogato un contributo pari al 100% delle spese sostenute indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

Art 13. Procedura per l'accesso all'assistenza economica per situazioni di disagio legate alla condizione di insularità

A) MALATTIA CHE RICHIEDE PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE NEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA.

Il richiedente deve presentare domanda, redatta su apposito modulo e regolarmente firmata e protocollata, all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Lampedusa e Linosa, corredata dai seguenti documenti:

- Carta di identità;
- Codice fiscale;
- Certificato di residenza e/o autocertificazione;
- Stato di famiglia e/o autocertificazione;
- Certificazione medica, rilasciata dalla struttura ospedaliera di riferimento, attestante il periodo di ricovero o l'effettuazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale o di day hospital;
- Biglietti dell'aereo e/o della nave e di altri mezzi pubblici riportanti data corrispondente alla certificazione medica intestati alla persona malata e a un eventuale accompagnatore;
- Fatture di soggiorni in struttura alberghiera e/o contratto regolare di affitto intestati alla persona malata o all'eventuale accompagnatore;
- Modello ISEE

B) TRASPORTO DELLA SALMA DI UN CONGIUNTO

Il richiedente deve presentare domanda, , redatta su apposito modulo e regolarmente firmata e protocollata, all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Lampedusa e Linosa, corredata dai seguenti documenti:

- Carta di identità;
- Codice fiscale;
- Certificato di residenza e/o autocertificazione;
- Stato di famiglia e/o autocertificazione;
- Certificato di morte e/o autocertificazione;
- Fatture in originale attestanti le spese sostenute per il trasporto della salma. Se la fattura non riporta la specifica delle voci e non si evince quindi la spesa sostenuta realmente per il trasporto, l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune procederà a dividere la fattura a metà e a procedere sulla metà ad applicare il rimborso della percentuale.

TITOLO 4 – NORME FINALI

Art. 14 – Istruttoria

La procedura per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso a tutti i tipi di contributi economici previsti dal presente Regolamento è a carico dell'Assistente Sociale e si articola in diverse fasi: accogliimento, valutazione, approvazione e attuazione.

L'Assistente Sociale esamina le domande, verifica i requisiti formali di legittimità e valuta, se necessario, l'opportunità di acquisire d'ufficio elementi di integrazione e confronto. L'adozione finale del provvedimento è di competenza dell'incaricato di funzioni dirigenziali. Qualora l'istanza non risulti completa, l'Assistente Sociale sollecita il richiedente a presentare, entro e non oltre 15 giorni, la documentazione mancante. La mancata presentazione della documentazione necessaria, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà l'esclusione dal beneficio.

In assenza dei requisiti formali di legittimità dell'istanza, l'Assistente Sociale invierà una lettera al richiedente specificando i motivi dell'esclusione dalla corresponsione del beneficio.

L'Ufficio di Servizio Sociale in presenza di situazioni gravi e motivate ha la facoltà di proporre alla Giunta Comunale interventi economici prescindendo dall'applicazione dei criteri determinati con le fasce di reddito. In presenza di reddito superiore al limite fissato dal presente Regolamento per l'ottenimento di contributi economici rientranti nelle situazioni di disagio legati alla condizione di insularità si erogherà un contributo pari al 50%.

L'assistente sociale propone l'applicazione di sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci e ritardata od omessa comunicazione di variazione dei requisiti di accesso ai contributi economici. L'adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza dell'incaricato di funzioni dirigenziali.

Ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in materia, l'Ufficio competente può effettuare verifiche sulla situazione socio-economica dei destinatari dei contributi, sulla base di elementi di cui è a conoscenza o in possesso tramite scambio di dati e informazioni con Pubbliche Amministrazioni oppure richiedendo l'accertamento da parte delle Autorità Competenti.

Art. 15 Provvedimento del Sindaco

In caso di precarie condizioni di salute e nell'ipotesi di partenze improvvise il Sindaco può con proprio provvedimento, erogare un'assistenza economica straordinaria ed urgente attingendo da apposito fondo economale per un importo massimo di € 120,00 previa disponibilità dello stesso.

Art. 16 Disponibilità Finanziaria

Gli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono concessi entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio annuale del Comune.

Art. 17 Vigilanza e controlli

Per tutta la durata degli interventi e dei benefici economici previsti dal presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale disporrà la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del

provvedimento assistenziale, con l'obbligo di assumere eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

Art. 18 Trattamento dei dati

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio in conformità al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 19 Norme di riinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge statale e regionale;

Art. 20 Disposizioni abrogate

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia.

Art. 21 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale.